

alla Società per l'operazione stessa;
 cioè alle condizioni previste per le operazioni del genere dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 8 febbraio 1952, confermata nell'adunanza del 14 aprile 1957, e cioè:

a- tasso del 4,50%;

b- diritto di commissione dell'1,50% « una tantum » sul prezzo di cessione;

B) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, di eseguire le operazioni di cui si tratta, con espressa facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle suddette operazioni.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta in data odierna, approva.

10. - Mutui ipotecari in favore di
impiegati per acquisto di appar-
amenti; in base alle norme del
regolamento 14 febbraio 1947 e sue
successive modificazioni:

- applicato di 1° inf. Letizia Fernando;